# TRIBUNALE

Sentenza del Tribunale 23 gennaio 2014 — SKW Stahl-Metallurgie Holding e SKW Stahl-Metallurgie/Commissione

(Causa T-384/09) (1)

(«Concorrenza — Intese — Mercato del carburo di calcio e del magnesio destinati ai settori siderurgico e del gas nel SEE, ad eccezione che in Irlanda, in Spagna, in Portogallo e nel Regno Unito — Decisione che dichiara un'infrazione all'articolo 81 CE — Fissazione dei prezzi e spartizione del mercato — Diritti della difesa — Imputabilità della condotta illecita — Obbligo di motivazione — Ammende — Parità di trattamento — Circostanze attenuanti — Collaborazione durante il procedimento amministrativo — Proporzionalità — Responsabilità solidale per il pagamento dell'ammenda — Orientamenti per il calcolo delle ammende del 2006»)

(2014/C 71/23)

Lingua processuale: il tedesco

#### Parti

Ricorrenti: SKW Stahl-Metallurgie Holding AG (Unterneukirchen, Germania) e SKW Stahl-Metallurgie GmbH (Unterneukirchen) (rappresentanti: inizialmente, A. Birnstiel, S. Janka e S. Dierckens, avvocati, successivamente, A. Birnstiel e S. Janka)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: N. von Lingen e A. Antoniadis, agenti, assistiti da A. Böhlke, avvocato)

Interveniente a sostegno delle ricorrenti: Gigaset AG (già Arques Industries AG) (Monaco, Germania) (rappresentanti: C. Grave, A. Scheidtmann e B. Meyring, avvocati)

#### Oggetto

Domanda di annullamento della decisione della Commissione 22 luglio 2009, C(2009) 5791 def., relativa ad un procedimento di applicazione dell'articolo 81 [CE] e dell'articolo 53 dell'accordo SEE (caso COMP/39.396 — Reagenti a base di carburo di calcio e magnesio per l'industria dell'acciaio e del gas), nella parte in cui concerne le ricorrenti, nonché, in via subordinata, domanda di annullamento o di riduzione dell'importo dell'ammenda inflitta alle ricorrenti mediante detta decisione.

## Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) SKW Stahl-Metallurgie Holding AG e SKW Stahl-Metallurgie GmbH sopporteranno, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Commissione europea.
- 3) Gigaset AG sopporterà le proprie spese.

(1) GU C 297 del 5.12.2009.

Sentenza del Tribunale del 23 gennaio 2014 — Evonik Degussa e AlzChem/Commissione

(Causa T-391/09) (1)

(«Concorrenza — Intese — Mercato del carburo di calcio e del magnesio per l'industria dell'acciaio e del gas nel SEE, ad eccezione dell'Irlanda, della Spagna, del Portogallo e del Regno Unito — Decisione che accerta un'infrazione all'articolo 81 CE — Fissazione dei prezzi e ripartizione del mercato — Imputabilità del comportamento illecito — Ammende — Cooperazione durante il procedimento amministrativo — Circostanze aggravanti — Recidiva — Circostanze attenuanti — Proporzionalità — Durata dell'infrazione — Responsabilità solidale per il pagamento dell'ammenda — Orientamenti per il calcolo dell'importo delle ammende del 2006»)

(2014/C 71/24)

Lingua processuale: il tedesco

#### **Parti**

Ricorrenti: Evonik Degussa GmbH (Essen, Germania); e AlzChem AG, già AlzChem Trostberg GmbH, già AlzChem Hart GmbH (Trostberg, Germania) (rappresentanti: C. Steinle, O. Andresen e I. Bodenstein, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: N. von Lingen e A. Antoniadis, agenti, assistiti da A. Böhlke, avvocato)

### Oggetto

Domanda di annullamento della decisione C(2009) 5791 def. della Commissione, del 22 luglio 2009, relativa a un procedimento ai sensi dell'articolo 81 [CE] e dell'articolo 53 dell'accordo SEE (caso COMP/39.396 — Reagenti a base di carburo di calcio e di magnesio per l'industria dell'acciaio e del gas), nella parte relativa alle ricorrenti, nonché, in subordine, domanda di riforma di detta decisione, diretta, da un lato, ad annullare l'ammenda inflitta alle ricorrenti o a ridurre il suo importo e, dall'altro, a porre a carico della SKW Stahl Technik GmbH & Co. KG l'intero importo dell'ammenda, in solido con le ricorrenti.

## Dispositivo

1) L'articolo 2, lettere g) e h), della decisione C(2009) 5791 def. della Commissione, del 22 luglio 2009, relativa a un procedimento ai sensi dell'articolo 81 [CE] e dell'articolo 53 dell'accordo SEE (caso COMP/39.396 — Reagenti a base di carburo di calcio e di magnesio per l'industria dell'acciaio e del gas), è annullato nella parte relativa alla Evonik Degussa GmbH e alla AlzChem AG, precisandosi tuttavia che tale annullamento non inficia l'effetto liberatorio di qualunque pagamento da parte dell'una o dell'altra di queste due società, a titolo dell'ammenda loro inflitta in solido per l'infrazione accertata dell'articolo 1, lettera f), di detta decisione, nei confronti della SKW Stahl Technik GmbH & Co. KG, e dell'ammenda inflitta a quest'ultima all'articolo 2, lettera g), della medesima decisione.